

La responsabilità istituzionale della violenza di genere contro le donne

Federica Valerio

Università Ca' Foscari Venezia, Italia

Abstract The feminist slogan 'The personal is political' highlighted the need to see gender-based violence not only as an individual issue but also as an institutional one. Historically, state institutions permitted and even justified violence against women, reflecting entrenched power. Despite more awareness, debate often stays within a victim-perpetrator frame, obscuring systemic causes and reinforcing stereotypes. In international law, due diligence requires states to address such violations. This paper defines institutional violence, applies an intersectional lens, and explores how due diligence can help create a more just and inclusive response.

Keywords Institutional Violence. Gender-Based Violence. Due Diligence. Feminist Legal Theory. Intersectionality.

Sommario 1 Introduzione. La violenza di genere come questione istituzionale. – 2 Il ruolo del diritto e il femminismo giuridico. – 3 Radici e manifestazioni della violenza istituzionale: teorie, approcci e sfide contemporanee. – 4 L'influenza delle convenzioni internazionali e delle corti internazionali nel contrasto alla violenza istituzionale. – 5 La responsabilità degli stati secondo l'obbligo di due diligence: prospettive giuridiche e critiche dal femminismo giuridico.

1 La violenza di genere come questione istituzionale

Lo slogan femminista «Il personale è politico» (Hanish 1969) ha rappresentato un punto di svolta cruciale per l'analisi della violenza di genere contro le donne, intesa non solo come fenomeno individuale ma anche come questione di carattere istituzionale. Nato nel contesto del movimento femminista degli anni Sessanta e Settanta, questo slogan evidenzia come le esperienze personali di oppressione e violenza non siano mere questioni private, confinate all'ambito domestico e familiare, ma riflettano invece strutture di potere sistemiche, pervasive all'interno della società. La violenza di genere, spesso percepita e trattata come 'problema' esclusivamente personale, è in realtà una manifestazione di dinamiche di potere istituzionali, radicate in norme culturali, sociali e giuridiche (Firestone 1970; Hooks 1984; Butler 1990; Charlesworth, Chinkin, Wright 1991; Ahmed 2017).

Per molti secoli, le istituzioni statali, sostenute da una robusta struttura giuridica, non solo hanno garantito l'impunità agli uomini che perpetravano violenza domestica e sessuale contro le donne, ma ne hanno anche legittimato l'uso, considerandola un mezzo necessario per mantenere l'ordine familiare e, di conseguenza, sociale (Pateman 1988; MacKinnon 1989). Con il tempo, tuttavia, le istituzioni hanno progressivamente iniziato a tutelare determinati diritti e interessi, mettendo in luce il profondo legame culturale della legge, la quale, condividendo con la cultura il carattere dinamico, interagisce costantemente con i costumi acquisiti e con i nuovi orientamenti proposti da una realtà sociale in continua evoluzione (Raimondo 2011).

Ciononostante, in tema di questioni di genere, il rapporto con le istituzioni rimane estremamente complesso. Da un punto di vista sia giuridico che politico, il sistema di potere è fortemente influenzato dagli stereotipi di genere consolidati dalle stratificazioni culturali dei secoli scorsi, interamente dominati dalla cultura del potere maschile (Giusti, Iannàccaro 2020). Tale condizione genera frequentemente quella che viene definita 'violenza istituzionale', di cui si dirà in seguito, una categoria che comprende una molteplicità di comportamenti, sia commissivi che omissivi, accomunati dal loro autore: lo Stato e i suoi apparati istituzionali.

Nonostante la crescente rilevanza pubblica della questione, il discorso sulla violenza di genere rimane ancorato alla dicotomia tra vittima e carnefice, perpetuando la separazione tra sfera pubblica e privata (Bonu Rosenkranz, Castelli, Olcuire 2023). Persiste infatti una forte tendenza a gestire questi comportamenti attraverso un meccanismo di responsabilità individuali, il quale, neutralizzando le condizioni sistemiche che permettono il verificarsi dell'evento dannoso, impedisce alla collettività, agli individui e alle stesse

istituzioni di affrontare il problema modificando le cause strutturali che lo rendono possibile (Schettini 2023).

Questa dicotomia ha inoltre contribuito a costruire e rafforzare uno stereotipo di vittima, alla quale viene richiesto di soddisfare criteri normativi di innocenza e meritevolezza di protezione, e che si oppone all'immagine altrettanto stereotipata del carnefice, un soggetto al quale vengono attribuite caratteristiche estremamente negative e devianti (Cuklanz 2019; Pinelli 2021). Tuttavia, tale visione binaria rischia di semplificare e distorcere la realtà complessa delle esperienze di violenza e delle sue origini (Minow 1998; Crenshaw 1991; Davis 2003).

Il concetto di 'vittima ideale' infatti, tende ad escludere coloro che, pur subendo violenze, non si conformano a determinati stereotipi di vulnerabilità o innocenza, riducendo inevitabilmente la visibilità e la validazione delle esperienze di queste persone, che di conseguenza possono essere minimizzate o ignorate nel sistema giuridico e nella narrativa pubblica (Christie 1986; Butler 2004; Marchetti 2018; Vezzadini 2020; Marchetti-Palumbo 2021).

D'altro canto, la costruzione del 'mostro' (ovvero la criminalizzazione e demonizzazione estrema del presunto carnefice) può inibire una comprensione più profonda delle dinamiche di violenza (Capecchi, Gius 2023). Si tende a stigmatizzare gli individui come 'mostri assoluti', ignorando le strutture sociali e istituzionali che possono contribuire alla perpetuazione di comportamenti violenti. Tale approccio non solo impedisce un'analisi critica delle cause sistemiche della violenza, ma può anche ostacolare l'efficacia delle strategie di prevenzione e intervento, che richiederebbero un'attenzione più sfumata e articolata alle radici sociali e culturali della violenza.

Alla luce di quanto premesso, non appare casuale che il tema della violenza istituzionale sia stato particolarmente sviluppato nel contesto degli studi post-coloniali, dei diritti umani e di genere, dove è stato utilizzato per criticare e mettere al centro le forme di oppressione sistemica radicate nelle leggi, nelle politiche pubbliche e nelle pratiche amministrative (Butler 1990; Crenshaw 1991; Segato 2016).

Gli studi si sono concentrati soprattutto all'interno delle discipline sociologiche e antropologiche, ma in realtà la tematica è di grande rilevanza anche per le scienze giuridiche.

2 Il ruolo del diritto e il femminismo giuridico

Il tentativo di responsabilizzare il diritto è sempre stato difficoltoso in quanto percepito e spesso effettivamente espressivo di una delle forme attraverso cui si sono solidificati i poteri del sistema patriarcale che ha caratterizzato la modernità (Smart 1989; Pitch 1993; Fraser 1997). Per questo motivo, molte istanze femministe, ieri come oggi,

mirano più alla giustizia, ovvero la rimozione di tutti gli ostacoli economici, sociali e culturali, che al diritto inteso come potere. Esso diventa interessante solo in quanto esercizio politico votato a realizzare una forma di giustizia più ampia e allargata e ciò perché nella prospettiva femminista è strumento utile solo se considerato nel suo insieme, e quindi non come una semplice coercizione definibile a partire dalla legge (Simone, Boiano, Condello 2019).

È sulla base di queste considerazioni che si è sviluppata la corrente di pensiero del femminismo giuridico, nata proprio a partire dalle teorie femministe che contestavano l'idea di neutralità e mettevano in luce come le norme legali, spesso, ignorassero o marginalizzassero le esperienze e le prospettive femminili (MacKinnon 1987; Smart 1989; Fineman 1995; Volpp 2000; Butler 2017). Il dibattito è stato tale da ampliarsi rapidamente, introducendo nuovi concetti cruciali come l'intersezionalità, fondamentale per comprendere come diverse forme di oppressione si sovrappongano e si intensifichino l'una con l'altra (Crenshaw 1989; 1991).

Obiettivo del femminismo giuridico è quindi riformare le strutture legali per garantire che il diritto non solo riconosca, ma risponda adeguatamente alle reali esperienze delle donne e di tutti i gruppi marginalizzati, cercando di trasformare le normative in strumenti di parità e giustizia.

Per analizzare il tema della violenza istituzionale, il discorso giuridico appare un campo discorsivo e quindi di rivendicazione, che semplicemente non può essere disconosciuto. Appare inoltre un presupposto indispensabile per indagare a fondo la logica delle istituzioni. (Basaglia 1975; Segato 2018)

Quanto fin d'ora esposto, appare ancor più vero con riguardo alla branca del diritto internazionale poiché la tematica solleva questioni fondamentali riguardanti l'efficacia, l'equità e la giustizia dei sistemi giuridici, nonché la responsabilità degli Stati e delle istituzioni internazionali nella protezione dei diritti umani e nella prevenzione della violenza.

In questo contesto si inserisce il concetto di 'due diligence' (diligenza dovuta), che si riferisce all'obbligo degli Stati di agire con la dovuta attenzione e competenza per prevenire, indagare, punire e risarcire le violazioni dei diritti umani. Il concetto ha origine nel diritto internazionale, in particolare nella giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia e nei lavori delle Nazioni Unite, ed è stato progressivamente adottato come principio guida per la responsabilità statale.

La due diligence implica che lo Stato non possa limitarsi a dichiarare che i diritti umani devono essere rispettati, ma deve anche adottare tutte le misure necessarie per assicurare che tali diritti siano effettivamente protetti (Ollino 2022). Ciò include la creazione e l'implementazione di leggi adeguate, l'istituzione di meccanismi

efficaci per rispondere alle violazioni e l'assicurazione che i funzionari pubblici agiscano con competenza e senza discriminazione. Nel caso specifico della violenza contro le donne, la due diligence (gender-sensitive due diligence) richiede che lo Stato agisca in modo proattivo per prevenire la violenza di genere, proteggere le vittime, punire i colpevoli e fornire un risarcimento adeguato (Bourke-Martignoni 2009; Chinkin 2010; Grans 2018). Questo obbligo è stato riconosciuto in vari strumenti internazionali, fra i quali la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul) e le raccomandazioni del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW).

In sostanza, la due diligence impone agli Stati un dovere attivo e continuo, che va oltre la semplice non interferenza nei diritti umani, richiedendo azioni positive per garantire che tali diritti siano pienamente rispettati e realizzati. Se uno Stato non riesce a rispettare questi obblighi, può essere considerato responsabile a livello internazionale per le violazioni dei diritti umani che ne derivano.

Si ritiene che questo concetto sia molto rilevante per quanto concerne la violenza istituzionale perché può fungere da parametro per stabilirne l'esistenza.

Il presente contributo ambisce a mettere in dialogo diverse discipline e approcci, in un primo momento ricostruendo e contestualizzando l'origine del concetto di violenza istituzionale e proponendone una definizione. Successivamente, affrontando il tema da una prospettiva intersezionale, con riguardo specifico alla violenza istituzionale di genere. Infine, si approfondirà come l'obbligo di 'due diligence' possa servire non solo come criterio per valutare l'efficacia delle azioni statali contro la violenza di genere, ma anche come potenziale strumento per promuovere una giustizia più inclusiva, capace di riconoscere e affrontare le radici istituzionali e sistemiche della violenza.

3 Radici e manifestazioni della violenza istituzionale: teorie, approcci e sfide contemporanee

È possibile ricostruire una definizione di violenza istituzionale quale categoria comprensiva di una molteplicità di comportamenti, sia commissivi che omissivi, accomunati dal loro autore: lo Stato e i suoi apparati istituzionali.

Essa può manifestarsi sotto forma di violenza fisica (ad esempio, nelle carceri, nei centri di detenzione, nelle strutture sanitarie o attraverso la profilazione etnica o razziale), ma può anche emergere tramite l'inerzia nelle indagini di polizia, forme di ricatto e violenza

psicologica, o nel mancato riconoscimento di tale violenza, che spesso si traduce in ostacoli all'accesso alla giustizia, processi di vittimizzazione secondaria e alimentazione di pregiudizi e discriminazioni da parte di coloro che, invece, dovrebbero proteggere e sostenere le vittime (De Vido, Mestre 2024).

È importante differenziarla dal concetto di violenza strutturale: la prima proviene direttamente dalle istituzioni e dalle loro politiche o prassi ed è esercitata in modo diretto e identificabile, spesso attraverso atti specifici di abuso o negligenza la cui conseguenza può comportare un accertamento della responsabilità di uno Stato per la mancata protezione dei diritti (Galtung 1969). La seconda emerge invece dalle strutture sociali e dalle disuguaglianze sistemiche che sono radicate nelle dinamiche di potere, nella distribuzione delle risorse, e nelle norme culturali. Non richiede un agente specifico, ma si manifesta attraverso le condizioni diseguali di vita, come la povertà, la mancanza di accesso all'istruzione e la discriminazione sistematica. Chiaramente le due si intersecano ma differiscono nella modalità in cui sono riconosciute, trattate e affrontate all'interno del sistema legale (Galtung 1969; Arendt 1970; Galtung 1990).

Il tema trova le sue radici nella teoria sociale e politica sviluppatasi soprattutto nel XX secolo come risposta critica alle dinamiche di potere all'interno delle istituzioni statali e altre organizzazioni sociali ed emerge proprio dalla maturata consapevolezza che le istituzioni, pur essendo formalmente destinate a proteggere i diritti e il benessere dei cittadini, possono invece divenire strumenti di oppressione e violenza (Weber 1922; Fanon 1961; Foucault 1975; Galtung 1969; 1990; Arendt 1970; Foucault 1976).

Per comprenderla appieno, è quindi cruciale considerarle non solo come entità organizzative, ma anche come sistemi di norme e pratiche che possono sostenere e legittimare comportamenti oppressivi. Questo richiede un'attenta riflessione su come le istituzioni vengono create, chi le controlla, quali valori e interessi servono e come possono essere riformate o trasformate per promuovere maggiore equità e giustizia.

Le prime elaborazioni e studi critici, possono essere ricondotti ai lavori di diversi autori e autrici, ma è in particolar modo Foucault ad aver fornito il contributo cruciale, soprattutto attraverso la sua analisi delle relazioni di potere e del disciplinamento sociale. Nei suoi lavori, come *Sorvegliare e punire*, il celebre filosofo ha indagato come le istituzioni (fra cui prigioni, scuole, ospedali) esercitassero una forma di violenza disciplinare che andava oltre l'uso della forza fisica, coinvolgendo anche il controllo dei corpi e delle menti (Foucault 1975). Egli identifica queste pratiche come forme di 'bio-potere', ovvero un potere che si esercita sulla vita stessa, regolando e governando la popolazione. In questa prospettiva, la violenza istituzionale non è quindi solo fisica, ma si manifesta anche

attraverso pratiche di sorveglianza, classificazione e regolazione che possono marginalizzare, escludere o stigmatizzare determinate categorie di persone. L'introduzione dello Stato come potenziale agente di violenza è cruciale perché cambia la prospettiva con cui si affrontano i temi della violenza e dell'oppressione: non si tratta solo di identificare individui o gruppi responsabili, ma di riconoscere come le istituzioni stesse, create a tutela dei cittadini e delle cittadine, possano perpetrare certi comportamenti.

In questo contesto, il paradigma tradizionale che contrappone vittima e carnefice viene messo in discussione per far emergere una visione più complessa, in cui le dinamiche di potere istituzionali non si limitano a un confronto binario, ma coinvolgono strutture sistemiche che richiedono un'analisi strutturale. Anche la dicotomia vittima-Stato come autore di violenza deve essere percepita in questo senso e quindi non come una mera sostituzione fra soggetti, ma come una forma di responsabilizzazione più ampia.

Questo è quello che hanno sviluppato numerose ricerche nel contesto degli studi post-coloniali e di genere, dove il concetto di violenza istituzionale è stato utilizzato per criticare le forme di oppressione sistemica radicate nelle leggi, nelle politiche pubbliche e nelle pratiche amministrative (Butler 1990; Crenshaw 1991; Segato 2016).

I Critical Race Studies (CRS), per esempio, hanno parlato di «razzismo istituzionale», termine originariamente coniato dai membri del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti durante gli anni Sessanta (Carmichael, Hamilton 1967). Essi lo definirono come l'insieme delle politiche e delle pratiche all'interno delle istituzioni che, anche senza intenzioni apertamente discriminatorie, producono e perpetuano ineguaglianze razziali. Le forme attraverso le quali si manifesta sono molteplici, per esempio la profilazione razziale, ossia l'uso di pregiudizi razziali da parte delle forze dell'ordine per decidere chi fermare, perquisire o arrestare; ma anche la discriminazione nell'accesso ai servizi o la cosiddetta 'ghettizzazione urbana', consistente nella produzione di politiche abitative e di pianificazione urbana che segregano le comunità, limitando le opportunità economiche e sociali per le minoranze.

I Gender Studies, invece, si sono concentrati sulla 'violenza istituzionale di genere', con riguardo alle pratiche, le politiche e le strutture delle istituzioni che riflettono e perpetuano le disuguaglianze di genere. La casistica è anche in questo caso molto ampia e può comprendere la mancata protezione o il trattamento inadeguato delle vittime di violenza di genere, la disparità nell'accesso ai servizi e alle risorse, ma anche la negligenza e l'inerzia delle istituzioni nel prevenire, indagare e rispondere adeguatamente ai crimini di genere (Davis 1981; Segato 2003; 2016).

All'interno di questo campo si è fatta strada anche la corrente dei Queer Studies, i quali interrogano le norme sociali e legali che

definiscono e limitano le identità di genere e sessuali, evidenziando come queste norme siano radicate in strutture istituzionali che perpetuano la violenza contro chi devia da tali norme. Ad esempio, la criminalizzazione dell'omosessualità, la patologizzazione delle identità trans, e le politiche che escludono le persone queer dall'accesso equo ai servizi essenziali sono tutte forme di violenza istituzionale (Farquhar 2021; Mkhize, Maharaj 2020; Rinaldi 2018).

Da tutti questi differenti approcci, si evince la complessità della tematica e la sua difficile definizione, in quanto comprensiva di una varietà di pratiche oppressive. Attraverso una lente di lettura intersezionale, è possibile riconoscere inoltre che questa oppressione non agisce mai in modo isolato, ma è invece il risultato di intersezioni tra diverse forme di discriminazione, come il sessismo, il razzismo, il classismo e l'omofobia. Appare quindi particolarmente opportuno adottare l'intersezionalità come metodo, proprio al fine di ripensare le strategie di resistenza e di cambiamento istituzionale, affinché siano in grado di promuovere una giustizia non discriminatoria (Marchetti 2013).

Questo contributo perimetra la trattazione della materia, concentrandosi su quei casi in cui la persona che subisce violenza istituzionale è una donna.

Negli ultimi anni, numerose organizzazioni internazionali e regionali si sono occupate di questo tema, evidenziando il ruolo che pratiche, politiche e normative statali possono avere nel perpetuarla. Documenti elaborati da enti e comitati come GREVIO (2020), ONS (2023), WHO (2024), UniSAFE (2022) e Victim Support Europe (2024), insieme ai resoconti e alle denunce di associazioni femministe e reti di centri antiviolenza, hanno posto l'accento sulle criticità riscontrate, in particolare nel trattamento della violenza sessuale e domestica da parte del sistema giudiziario. Tali analisi si estendono anche all'ambito della salute riproduttiva, denunciando come la negazione sistematica del diritto delle donne di accedere a servizi di aborto sicuri e legali, la criminalizzazione dell'aborto o le restrizioni all'accesso ai contraccettivi e all'interruzione volontaria di gravidanza costituiscano gravi violazioni dei diritti umani fondamentali delle donne, tra cui il diritto alla vita, alla salute e all'uguaglianza (De Vido 2020).

Evidenziano inoltre l'esistenza di importanti lacune nell'attuazione delle norme piuttosto che nella loro concezione teorica. Infatti, pur riconoscendo la possibilità e urgenza di miglioramenti anche a livello legislativo, la maggior parte dei problemi si ritiene risieda nella difficoltà di rendere effettive le misure già esistenti previste. Sebbene il quadro giuridico sia abbastanza chiaro, il suo rispetto e la sua corretta applicazione nella realtà restano un ostacolo significativo (De Vido, Valerio 2025). Pertanto, appare evidente che per contrastare efficacemente la violenza istituzionale non basti semplicemente

modificare le leggi o introdurre nuove misure, ma sia fondamentale garantire l'attuazione concreta di tali norme, promuovendo un cambiamento culturale e strutturale all'interno delle istituzioni, affinché queste possano diventare realmente strumenti di tutela e giustizia per tutte le persone, senza discriminazioni o esclusioni.

4 L'influenza delle convenzioni internazionali e delle corti internazionali nel contrasto alla violenza istituzionale

Nel diritto internazionale dei diritti umani, la violenza istituzionale è interpretata attraverso il concetto di discriminazione sistematica e violazione dei diritti umani, anche se non esiste una definizione formale nei documenti ufficiali. Tuttavia, essa è implicita nelle norme che affrontano le discriminazioni e ingiustizie perpetrate dalle istituzioni. Le Convenzioni internazionali sono essenziali nel definire standard e obblighi globali per la protezione dei diritti delle donne, in particolare per combattere la violenza di genere, inclusa quella perpetuata dalle istituzioni, benché la loro applicazione pratica resti spesso problematica (Fredman 2022). Come suggerito dal femminismo giuridico, esse non devono essere percepite come dei punti di arrivo, ma come importanti punti di partenza per rivendicazioni più ampie e progressive (Courtis, Malfatti 2021).

Tra questi strumenti, i principali sono la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW), la Convenzione inter-americana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza contro le donne (Convenzione di Belem do Pará) e la Convenzione di Istanbul. Esse differiscono per loro natura e ambito di applicazione, ma una lettura combinata appare ricostruire una sorta di impianto legislativo comune, volto al contrasto alla violenza di genere.

Con riguardo al tema oggetto di approfondimento, tutte queste Convenzioni contengono norme specifiche volte a imporre agli Stati il dovere di adottare tutte le misure legislative e altre azioni appropriate per proteggere le donne dalla discriminazione esercitata da qualsiasi persona, organizzazione o impresa, inclusi attori statali¹

1 La CEDAW per esempio, sottolinea come la discriminazione non sia limitata a comportamenti diretti, ma sia inclusiva anche di politiche e prassi che, anche se apparentemente neutrali, hanno un effetto sproporzionato sulle donne. L'organo di monitoraggio della CEDAW, il Comitato CEDAW, ha ampliato questa interpretazione attraverso le sue raccomandazioni generali, in particolare si ritiene di evidenziare la Raccomandazione Generale n. 35 (2017), che introduce l'obbligo per gli Stati di agire con "diligenza dovuta" per prevenire, indagare, punire e risarcire gli atti di violenza, specificando che gli Stati sono responsabili anche quando non adottano misure

e riconoscono implicitamente il rischio di violenza istituzionale attraverso un focus sull'obbligo degli Stati di agire con la 'due diligence' per prevenire, indagare e punire la violenza contro le donne. Laddove le istituzioni statali non riescano a proteggere le donne o a garantire loro giustizia, si configurano situazioni in cui lo Stato può essere ritenuto responsabile di violenza istituzionale (McQuigg 2017; Meron 2018; De Vido-Frulli 2023).

La due diligence è una responsabilità attiva: lo Stato deve intervenire. Tuttavia nonostante l'approccio maggioritario sia proiettato nel percepire, quale conseguenza di questo dovere, l'adozione di pene esemplari o la necessità di pesanti sentenze di condanna, in questa sede si vuole proporre una lettura della due diligence non necessariamente punitivista (Mills 2018). Ciò che questo principio mira a garantire infatti è che un reato non rimanga impunito, ossia che ci sia una risposta adeguata e proporzionata. La centralità però non è sulla punizione dell'autore, bensì sul non permettere che un'ingiustizia rimanga senza risposta. Il concetto di impunità non è sinonimo di 'assenza di punizione', ma di 'assenza di responsabilità', la cui assunzione spetta in primo luogo all'istituzione che con il suo comportamento commissivo o omissivo non rispetta il suo mandato (Chinkin, Charlesworth 2020).

Negli ultimi decenni, le corti internazionali dei diritti umani, come la Corte Europea dei Diritti umani (CEDU) e la Corte Interamericana dei Diritti Umani (CIDH), sono state chiamate a pronunciarsi in numerosi casi in cui le istituzioni statali hanno fallito nel garantire

adeguate per prevenire la violenza o non proteggono le vittime; Anche la Convenzione interamericana per prevenire, punire e sradicare la violenza contro le donne, nota come Convenzione di Belem do Pará, all'Art. 7 impone agli Stati parti di agire con "diligenza dovuta" per prevenire, indagare, sanzionare e sradicare la violenza contro le donne e all'Art. 9 riconosce inoltre la necessità di considerare le particolari situazioni di vulnerabilità in cui si trovano determinate categorie di donne, richiedendo agli Stati di prestare particolare attenzione alla protezione di queste donne da tutte le forme di violenza; La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota come Convenzione di Istanbul, la quale stabilisce obblighi chiari per gli Stati membri, non solo in termini di prevenzione della violenza contro le donne, ma anche di protezione delle vittime e di persecuzione dei colpevoli. Gli articoli chiave che riguardano la violenza istituzionale e il principio della *due diligence* sono l'Art. 5, che impone agli Stati di prevenire, indagare, punire e risarcire gli atti di violenza coperti dalla convenzione. Stabilisce chiaramente che gli Stati devono agire con la dovuta diligenza per prevenire violazioni dei diritti delle donne da parte di attori statali e non statali. La mancata adozione di misure adeguate in questo senso costituisce una violazione diretta degli obblighi dello Stato ai sensi della Convenzione; l'Art. 7 tramite il quale la Convenzione richiede agli Stati di adottare un approccio olistico e integrato nella lotta contro la violenza di genere, garantendo che tutte le istituzioni coinvolte cooperino efficacemente per proteggere le donne e prevenire la violenza; l'Art. 18 che sottolinea l'obbligo degli Stati di fornire adeguati servizi di protezione e sostegno alle vittime, evidenziando che il mancato intervento delle istituzioni in situazioni di violenza contro le donne può configurarsi come violenza istituzionale.

una protezione efficace contro la violenza di genere, o non hanno risposto adeguatamente alla responsabilizzazione dell'autore della violenza. Queste situazioni hanno dato luogo a dei conflitti giuridici significativi che hanno avuto ripercussioni globali e hanno contribuito a stabilire standard giurisprudenziali per la tutela dei diritti umani delle donne, nonché a stimolare un avanzamento e progresso delle rivendicazioni sociali, grazie al linguaggio particolarmente autorevole ma anche al prestigio riconosciuto a queste Corti.

Nella maggior parte dei casi esse sono intervenute in seguito a ricorsi presentati da donne vittime di violenze, abusi o discriminazioni che non avevano ottenuto giustizia a livello nazionale. Questi tribunali hanno esaminato non solo le forme di violenza direttamente subita dalle donne, ma anche le omissioni e le negligenze degli Stati nel prevenire e contrastare tali atti. Le decisioni delle Corti Internazionali hanno evidenziato, in molti casi, una forma di violenza istituzionale derivante dalla mancata applicazione della 'diligenza dovuta' da parte degli Stati, come prevista dalle Convenzioni sopracitate, individuandoli fra i soggetti responsabili della violenza stessa.

Ad esempio, la Corte Europea dei Diritti Umani ha più volte riscontrato violazioni da parte degli Stati membri per non aver adottato misure sufficienti a proteggere le donne dalla violenza domestica o per non aver garantito processi giusti ed efficaci contro i perpetratori. Un caso emblematico è stato *Opuz v. Turkey* (2009), in cui la Corte ha riconosciuto che la mancanza di interventi statali contro la violenza domestica violava gli obblighi della Turchia di proteggere i diritti alla vita e alla non discriminazione. La decisione ha avuto un forte impatto sulla giurisprudenza ma anche sulla società civile, evidenziando la responsabilità degli Stati di prevenire la violenza di genere e di garantire un'efficace risposta giuridica, nonché stabilendo che la responsabilità dello Stato sorge se si dimostra che l'attuazione di misure ragionevoli avrebbe avuto una possibilità reale di cambiare il corso degli eventi o di attenuarne il danno.² Analogamente è accaduto con la sentenza *Talpis v. Italy* (2017), che ha rafforzato il concetto di responsabilità istituzionale e la successiva, *J.L. v. Italia* (2021), in cui la Corte ha evidenziato l'importanza di prevenire la vittimizzazione secondaria (De Vido 2024; Osservatorio contro la vittimizzazione secondaria 2024).

2 Questa pronuncia ha costituito la prima applicazione del cd. *Osman Test*, in un'ipotesi di violenza domestica. La Corte EDU nel caso *Osman v. Regno Unito* (1998) ha elaborato un 'test' per definire la portata degli obblighi positivi dello Stato, stabilendo che la responsabilità a titolo omissivo dello Stato per violazioni dell'Art. 2 CEDU (diritto alla vita) sorge qualora «le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere dell'esistenza di un rischio reale e immediato alla vita di un individuo determinato e le autorità non hanno fatto quello che potevano fare e quello che si può ragionevolmente aspettarsi da loro per eliminare tale rischio».

Queste sentenze si sono rivelate cruciali non solo come strumenti di giudizio, ma come potenti forme di validazione per le vittime le cui voci erano state inizialmente ignorate o minimizzate dagli stati nazionali. Anche in questo caso, le sentenze non devono essere concepite come ‘punti di arrivo’, seppur rappresentando la conclusione di un processo, ma veri e propri punti di partenza che possono spingere le istituzioni a ripensare e migliorare le proprie pratiche e rappresentare quindi una leva per un miglioramento continuo e un rafforzamento del sistema di giustizia a favore delle vittime di violenza di genere. Questo processo è cruciale per ripristinare la dignità delle vittime, dando loro voce e visibilità all’interno della società (Chebout 2022).

Allo stesso modo, la Corte Interamericana dei Diritti Umani ha trattato casi di violenza istituzionale che riguardavano gravi violazioni dei diritti umani delle donne, come nel celebre caso di Campo Algodonero v. Mexico (2009), dove lo Stato è stato ritenuto responsabile per l’uccisione e la sparizione di diverse donne a Ciudad Juárez. La Corte ha sottolineato il fallimento delle autorità messicane nel prevenire la violenza e nel fornire giustizia alle vittime, stabilendo che gli Stati devono adottare politiche pubbliche efficaci per proteggere le donne e combattere la violenza di genere. Analogamente il caso López Álvarez et al. v. Honduras (2023) ma anche Aguirre et al. v. Bolivia (2022), entrambi con oggetto l’inefficace gestione della violenza da parte del sistema giudiziario (Segato 2022).

In queste decisioni, le Corti non solo hanno condannato gli Stati per le violazioni specifiche, ma hanno anche fornito indicazioni su come migliorare le leggi e le prassi istituzionali per prevenire ulteriori violazioni, divenendo strumenti di promozione di un cambiamento nelle norme giuridiche e culturali a livello globale.

Si noti che sebbene entrambe le Corti condividano l’obiettivo di proteggere i diritti delle vittime di violenza di genere, i loro approcci differiscono significativamente, riflettendo le specificità regionali e normative in cui operano e riguardano principalmente l’intensità e la prospettiva attraverso cui viene affrontata la responsabilità statale. Mentre entrambe riconoscono la responsabilità degli Stati nella protezione dei diritti delle donne, la CIDH tende a enfatizzare maggiormente le dinamiche strutturali e istituzionali, identificando la violenza istituzionale come un fenomeno complesso e diffuso, mentre la Corte EDU si concentra più strettamente sulla protezione dei diritti individuali e sulla correttezza procedurale. La CEDU tende a basarsi su un approccio formale alla non discriminazione, applicando principi di parità di trattamento senza necessariamente sviluppare una giurisprudenza che rifletta le specifiche esigenze di protezione delle donne contro la violenza di genere. La Corte IDU invece adotta un approccio chiaramente sensibile al genere, riconoscendo la necessità di misure specifiche per affrontare la discriminazione e la violenza

contro le donne ed è più propensa a vedere la violenza di genere come un problema strutturale che richiede un intervento statale mirato e sistematico (Londono 2009; Harrington 2012; Assis 2017; Therrien, Miss 2021; Miri, Mahmoudi 2022; Limanté 2023).

5 La responsabilità degli stati secondo l'obbligo di due diligence: prospettive giuridiche e critiche dal femminismo giuridico

Si è visto come la 'due diligence' imponga agli Stati un elevato livello di responsabilità nell'assicurare la protezione dei diritti umani, in particolare per quanto riguarda la violenza di genere. Questo implica che gli Stati non si limitino a non commettere direttamente violazioni dei diritti, ma devono anche adottare misure attive per prevenire e rispondere agli abusi perpetrati da privati. Questo approccio è stato consolidato dalla giurisprudenza internazionale, inclusa quella della Corte Interamericana dei Diritti Umani e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che hanno ribadito la responsabilità degli Stati di garantire che le loro istituzioni operino in modo adeguato per proteggere i diritti delle donne.

Nel contesto delle Corti internazionali dei diritti umani, l'approccio sensibile al genere, ancora non sempre seguito dai giudici, è stato fondamentale per determinare se gli Stati abbiano rispettato l'obbligo di dovuta diligenza. Queste corti hanno riconosciuto l'importanza di un'analisi e di una risposta specifica alle violenze di genere, sottolineando che la mancanza di tali misure può costituire una violazione dei diritti umani delle vittime.

Insistere sulla due diligence degli Stati per combattere la violenza istituzionale di genere è essenziale perché definisce il ruolo attivo e proattivo che le istituzioni devono assumere nella prevenzione e nel contrasto di tutte le forme di violenza di genere, soprattutto quelle perpetuate o ignorate dalle istituzioni stesse. In questo senso, si presenta come uno strumento di grande potenziale al fine di 'rompere' il ciclo della violenza istituzionale, perché costringe lo Stato a riconoscere la propria responsabilità nella tutela dei diritti delle persone, particolarmente delle donne, riducendo così la discriminazione strutturale che sottende alla violenza.

In ogni caso, pur essendo di grande rilevanza, non è immune da critiche, soprattutto all'interno del femminismo giuridico e degli approcci di genere nel diritto internazionale (Charlesworth, Chinkin, Wright 1991; Valcore, Fradella, Guadalupe-Diaz 2021; Grosser, Taylor 2022;). Le obiezioni principali si concentrano sulla sua reale efficacia nel tutelare le donne dalla violenza, specialmente in contesti in cui le strutture istituzionali sono pervase da pregiudizi e discriminazioni sistemiche (De Vido 2022). Anche le Corti Internazionali, benché

spesso considerate all'avanguardia, non sono esenti da queste dinamiche e devono anch'esse essere sottoposte a un'analisi critica di genere per non riprodurle (Charlesworth, Chinkin, Wright 1991; Wagner, Stafford 2022). Il femminismo giuridico enfatizza infatti l'insufficienza di un approccio alla due diligence non applicato con una prospettiva intersezionale, il quale può risultare profondamente limitato perché non considera come le intersezioni tra genere, razza, classe e altre categorie di identità influenzino l'esperienza di violenza (Giammarinaro 2022).

Si noti, tra l'altro, che l'attribuzione di responsabilità che si promuove va oltre l'esperienza singola e mira a migliorare il funzionamento complessivo delle istituzioni, a tutti i livelli, per garantire giustizia e protezione adeguata a tutte le persone. Essa quindi non consiste nella somma delle responsabilità individuali dei singoli agenti di violenza (ad esempio il riconoscimento della responsabilità dell'uomo maltrattante, insieme a quella dell'agente che raccoglie la denuncia, insieme a quella del giudice che scrive la sentenza) ma in qualcosa di più ampio e sistemico, che si traduce in azioni positive, proiettate verso la formazione delle istituzioni pubbliche e la creazione di spazi in cui le vittime possano esprimersi e ottenere riconoscimento (Kim 2021; Antonsdóttir 2020).

In conclusione, l'efficacia della due diligence nel garantire la protezione dei diritti delle donne e la prevenzione della violenza di genere dipende dalla capacità delle istituzioni di adottare un approccio veramente sensibile al genere e di superare le barriere culturali e strutturali che perpetuano la discriminazione. Non è sufficiente punire gli autori individuali di violenze. Occorre al contrario affrontare le dinamiche di potere e le strutture istituzionali che legittimano e rafforzano tali abusi. Solo così sarà possibile superare veramente la dicotomia pubblico-privato e riconoscere che la violenza di genere non è solo una questione privata, ma riflette dinamiche di potere sistemiche, permettendo conseguentemente di costruire uno spazio in cui le vittime siano ascoltate e la due diligence sia rispettata in modo efficace e non discriminatorio, garantendo una vera giustizia per le donne e una trasformazione sociale.

Bibliografia

- Ahmed, S. (2017). *Living a Feminist Life*. Durham: Duke University Press.
<https://doi.org/10.1017/s2753906700003235>.
- Antonsdóttir, H.F. (2020). «Injustice Disrupted: Experiences of Just Spaces by Victim-Survivors of Sexual Violence». *Social & Legal Studies*, 29(5), 718-44.
<https://doi.org/10.1177/0964663919896065>.
- Arendt, H. (1970). *On Violence*. New York: Harcourt, Brace & World.
- Assis, M.P. (2017). «Violence against Women as a Translocal Category in the Jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights». *Revista Direito e Práxis*, 8(2), 1507-144.
<https://doi.org/10.12957/dep.2017.28032>.
- Basaglia, F. (1975). *Crimini di pace*. Torino. Einaudi.
- Boiano, S.; Condello, F. (2019.). *Femminismo giuridico*. Milano: Mondadori.
- Bonu Rosenkranz, G.; Castelli, F.; Olcuire, S. (2023). *Bruci la città*. Firenze: Edifir Edizioni Firenze.
- Bourke-Martignoni, J. (2009). «The History and Development of the Due Diligence Standard in International Law and Its Role in the Protection of Women against Violence». Benninger-Budel, C. (ed.), *Due Diligence and Its Application to Protect Women from Violence*. Leiden: Brill.
<https://doi.org/10.1163/ej.9789004162938.i-300.18>.
- Bumiller, K. (2020). *In an Abusive State: How Neoliberalism Appropriated the Feminist Movement Against Sexual Violence*. Duke University Press.
<https://doi.org/10.1215/9780822389071>.
- Butler, J. (1990). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. New York: Routledge. Trad. it. *Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell'identità*. Roma; Bari: Laterza, 2013.
- Butler, J. (2004). *Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence*. London: Verso.
- Capecchi, S.; Gius, C. (2023). «Gender-Based Violence Representation in the Italian Media: Reviewing Changes in Public Narrations from Femicide to Revenge Pornography». *Italian Journal of Sociology of Education*.
<https://ijse.padovauniversitypress.it/2023/1/4>.
- Charlesworth, H.; Chinkin, C.; Wright, S. (1991). «Feminist Approaches to International Law». *American Journal of International Law*, 85(4), 613-45.
<https://doi.org/10.2307/2203269>.
- Christie, N. (1986). «The Ideal Victim». Fattah, E.A. (ed.), *From Crime Policy to Victim Policy: Reorienting the Justice System*. London. Macmillan.
- Courtis, C.; Malfatti, A. (2021). *Feminist Perspectives on International Human Rights Law*. Cheltenham; Northampton: Edward Elgar Publishing.
- Crenshaw, K. (1991). «Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color». *Stanford Law Review*, 43(6), 1241-199.
<https://doi.org/10.2307/1229039>.
- Crenshaw, K. (1989). «Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics». Crenshaw, K. (ed.), *Feminist Legal Theory*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780429500480-5>.
- Cuklanz, L. (2019) «Representations of Gendered Violence in Mainstream Media», *Questions de communication*.
<http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/19487>.
- Davis, A. (2003). *Are Prisons Obsolete?*. New York: Seven Stories Press.
- De Vido, S. (2024). «La Convenzione di Istanbul quale strumento interpretativo del diritto derivato dell'UE in situazioni di violenza contro le donne: la sentenza C-621/21 della CGUE». *Sidi Blog*.

- De Vido, S. (2020). *Violence against Women's Health in International Law*. Manchester: Manchester University Press.
<https://doi.org/10.7765/9781526124982>.
- De Vido, S. (2022). «Verso un "Test" di Dovuta Diligenza Sensibile al Genere nei Casi di Violenza Domestica? Sulla Recente Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani». *Diritti Umani e Diritto Internazionale. Rivista quadrimestrale*, 3, 613-35.
<https://doi.org/10.12829/106189>.
- De Vido, S.; Frulli, M. (2023) *Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence. A Commentary on the Istanbul Convention*. Cheltenham; Northampton: Elgar.
- De Vido, S.; Mestre i Mestre, R.M. (2024). «Lesbianising the Istanbul Convention – Research on the Implementation of the Convention to Protect LBT Women». <https://lesbiangenius.org/wp-content/uploads/Lesbianising-the-Istanbul-Convention-report.pdf>.
- De Vido, S.; Valerio F. (2025; in corso di pubblicazione). *The Istanbul Convention in Italy: Legislative Activism Is Not Enough to Protect Women Victims of Violence*. Cheltenham; Northampton: Elgar.
- Fanon, F. (1961). *Les damnés de la terre*. Paris: Éditions François Maspero. Trad. it. *I dannati della terra*. Torino: Einaudi, 2007.
- Farquhar, M. (2021). «Structural Violence in the Queer Community: A Comparative Analysis of International Human Rights Protections for LGBTIQ+ People». *Inquiries Journal*, 13(12).
- Firestone, S. (1970). *The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution*. New York: Morrow.
- Foucault, M. (1975). *Surveiller et punir. Naissance de la prison*. Paris: Gallimard. Trad. it. *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*. Torino: Einaudi, 1993.
- Foucault, M. (1976). *Histoire de la sexualité: La volonté de savoir*. Paris: Gallimard. Trad. it. *La volontà di sapere*. Milano: Feltrinelli, 2009.
- Fraser, N. (1997). *Justice Interruptus: Critical Reflections on the 'Postsocialist' Condition*. New York. Routledge.
<https://doi.org/10.1111/j.1527-2001.1999.tb01045.x>.
- Fredman, S. (2022). *Discrimination Law*. Oxford: Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780198854081.001.0001>.
- Galtung, J. (1969). «Violence, Peace, and Peace Research». *Journal of Peace Research*, 6(3), 167-9.
<https://doi.org/10.1177/002234336900600301>.
- Galtung, J. (1990). «Cultural Violence». *Journal of Peace Research*, 27(3), 291-305.
- Giusti, G.; Iannàccaro, G. (2020) *Language, Gender and Hate Speech: A Multidisciplinary Approach*. Edizioni Ca' Foscari.
<https://doi.org/10.30687/978-88-6969-478-3>.
- Grans, L. (2018). «The Concept of Due Diligence and the Positive Obligation to Prevent Honour-Related Violence: Beyond Deterrence». *The International Journal of Human Rights*, 22(5), 733-55.
<https://doi.org/10.1080/13642987.2018.1454907>.
- Grosser, K.; Tyler, M. (2022). «Sexual Harassment, Sexual Violence and CSR: Radical Feminist Theory and a Human Rights Perspective». *Journal of Business Ethics*, 177, 217-3.
<https://doi.org/10.1007/s10551-020-04724-w>.
- Hanish, C. (1970). *The Personal is Political*. Notes from the Second Year: Women's Liberation.

- Harrington, A.R. (2012). «Institutionalizing Human Rights in Latin America: The Role of the Inter-American Court of Human Rights System». *SSRN*.
<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1980796>.
- Hooks, B. (1984). *Feminist Theory: From Margin to Center*. Boston: South End Press.
- Iro, M. (2024). «Institutional Violence Against Women Victims: Can We Avoid It?». *Victim Support Centre*.
<https://victim-support.eu/opinion/institutional-violence-against-women-victims-can-we-avoid-it/>.
- Kim, M.E. (2021). «Transformative Justice and Restorative Justice: Gender-Based Violence and Alternative Visions of Justice in the United States». *International Review of Victimology*, 27(2), 162-7.
<https://doi.org/10.1177/0269758020970414>.
- Limanté, A. (2023). *Gender-Based Violence in International Instruments and Case Law of the European Court of Human Rights*. London: Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781003391937-4>.
- Lipinsky, A.; Schredl, C.; Baumann, H.; Humbert, A.L.; Tanwar, J.; Bondestam, F.; Freund, F.; Lomazzi, V. (2022). *UniSAFE Survey – Gender-Based Violence and Institutional Responses*. Cologne: GESIS.
<https://doi.org/10.7802/2475>.
- MacKinnon, C.A. (1989). *Toward a Feminist Theory of the State*. Cambridge: Harvard University Press.
- MacKinnon, C.A. (1987). *Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law*. Cambridge (MA): Harvard University Press.
- Marchetti, S. (2013). «Intersezionalità». Botti, C. (a cura di), *Le etiche della diversità culturale*, Bagno a Ripoli: Le Lettere, 133-48.
- Marchetti, S. (2018). «Gender, Migration and Globalisation: An Overview of the Debates». *Handbook of Migration and Globalisation*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 444-57.
<https://doi.org/10.4337/9781785367519.00036>.
- Marchetti, M.; Palumbo, L. (2021). «Vulnerabilities between Legal Concepts and Social Realities». Marchetti, S.; Palumbo, L. (eds), *Vulnerability in the Asylum and Protection System in Italy: Legal and Policy Framework and Implementing Practices*, VULNER Research Report1, 82-104.
- Giammarinaro, M.G. (2022). «Understanding Severe Exploitation Requires a Human Rights and Gender-Sensitive Intersectional Approach». *Frontiers in Human Dynamics*.
<https://doi.org/10.3389/fhumd.2022.861600>.
- Fineman, M. (1995). *The Neutered Mother, the Sexual Family, and Other Twentieth Century Tragedies*. New York: Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315021744>.
- McQuigg, R.J.A. (2017). *The Istanbul Convention, Domestic Violence and Human Rights*. New York: Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315652436>.
- Meron, T. (2018). *The Humanization of International Law*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Merry, S.E. (2006). *Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice*. Chicago: University of Chicago Press.
<https://doi.org/10.1111/j.1747-7093.2006.00037.x>.
- Mills, L.G. (2018). *Insult to Injury: Rethinking Our Responses to Intimate Abuse*. Princeton: Princeton University Press.
<https://doi.org/10.1093/bjc/azh087>.

- Balajorshari, S.M.; Mahmoudi, A. (2022). «Combating Domestic Violence Against Women According to the Judicial Precedent of the European Court of Human Rights». *International Studies Journal (ISJ)*, 19(2), 55-7.
<https://doi.org/10.22034/isj.2022.357174.1893>.
- Mkhize, S.P.; Maharaj, P. (2020). «Structural Violence on the Margins of Society: LGBT Student Access to Health Services». *Agenda*, 34(2), 104-11.
<https://doi.org/10.1080/10130950.2019.1707000>.
- Osservatorio sulla Violenza contro le Donne. (2022). *La vittimizzazione secondaria. Sistema penale*.
<https://www.sistemapenale.it/it/scheda/osservatorio-violenza-contro-le-donne-2022-1>.
- Ollino, A. (2022). *Due Diligence Obligations in International Law*. Cambridge (MA): Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/9781009053082>.
- Pateman, C. (1988). *The Sexual Contract*. Stanford: Stanford University Press.
<https://doi.org/10.2307/1963645>.
- Londoño, P. (2009). «Developing Human Rights Principles in Cases of Gender-Based Violence: Opuz v Turkey in the European Court of Human Rights». *Human Rights Law Review*, 9(4), 657.
<https://doi.org/10.1093/hrlr/ngp022>.
- Peroni, L. (2020). «Violence Against Women, Structural Vulnerability, and the Inter-American Court of Human Rights: Lessons for Europe?». *Human Rights Law Review*, 20, 55-83.
<https://doi.org/10.5040/9781509902392.ch-004>.
- Pitch, T. (1993). «Introduzione a “Il diritto sessuato”». *Democrazia e Diritti*. Trimestrale del Centro di Studi e Iniziative per la Riforma dello Stato.
- Report GREVIO (2020). Criminal Justice Network.
<https://www.criminaljusticenetwork.eu/it/post/il-rapporto-del-grevio-sullapplicazione-in-italia-della-convenzione-di-istanbul-il-lavoro-ancora-da-fare>.
- Report ONS. Report on the Criminal Justice System's Response to Violence Against Women. Office for National Statistics (ONS).
<https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/bulletins/domesticabuseinenglandandwalesoverview/november2024>.
- Rinaldi, C. (2018). *Maschilità, Devianze, Crimine*. Milano, Meltemi.
- Rudman, A. (2020). «The Due Diligence Standard: Opportunities and Challenges for Protecting Women's Rights in International Law». *International Journal of Human Rights*,
<https://doi.org/10.1017/9781108894784.005>.
- Schettini, L. (2023). Il Bo Live.
<https://ilbolive.unipd.it/it/news/radici-sociali-culturali-giuridiche-violenza>.
- Segato, R. (2003). «Territory, Sovereignty, and Crimes of the Second State: The Perspective of Indigenous Women». *Journal of Latin American Cultural Studies*, 12(1), 57-89. <https://doi.org/10.1215/9780822392644-005>.
- Segato, R. (2016). *La guerra contra las mujeres*. Madrid: Traficantes de Sueños.
- Smart, C. (1989). *Feminism and the Power of Law*. London: Routledge.
- Stokely, C.; Hamilton, C.V. (1967). *Black Power: The Politics of Liberation*.
<https://doi.org/10.2307/2146845>.
- Therrien-Tomas, K.M. (2021). «The Powers of the Inter-American Court of Human Rights Towards the Implementation of Gender Justice Laws at the National Level in South America». *Bridges: An Undergraduate Journal of Contemporary Connections*, 5(1).
https://scholars.wlu.ca/bridges_contemporary_connections/vol5/iss1/6.

- Valcore, J. et al. (2021). «Building an Intersectional and Trans-Inclusive Criminology: Responding to the Emergence of “Gender Critical” Perspectives in Feminist Criminology». *Critical Criminology*, 29, 687.
<https://doi.org/10.1007/s10612-021-09590-0>.
- Vezzadini, S. (2020). «Vittime e società. Per la ricostruzione delle reti fiduciarie violate». *Rivista Sperimentale di Freniatria*.
<https://doi.org/10.3280/rsf2020-001002>.
- Wagner, C.Z.; Stafford, N.K. (2022). «Developing Standards for Gender-Responsive Human Rights Due Diligence». Lewis, C.; Wagner, C.Z. (eds), *A Guide to Human Rights Due Diligence for Lawyers*. Saint Louis Legal Studies Research Paper No. 2022-01.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4017835.
- Weber, M. (1922). *Wirtschaft und Gesellschaft*. Trad. it. *Economia e società*. Roma: Edizioni di Comunità, 1961.

